



FEDERTERZIARIO

Soci – amministratori: si alla doppia contribuzione

Cala definitivamente il sipario sulla annosa questione della doppia iscrivibilità alla gestione previdenziale dei commercianti e alla gestione separata dei lavoratori autonomi, da parte del socio di una società commerciale con forma giuridica di s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, riscuotendo un apposito compenso.

Così è deciso nella sentenza n.15 della Corte Costituzionale depositata il 26 gennaio 2012 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 promosso dalla Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro.

In estrema sintesi si ripercorrono i passaggi salienti normativi e giurisprudenziali della questione.

L'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995: “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi,, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,.... e gli incaricati alla vendita a domicilio...”

L'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

L'art. 1, comma 208, della citata legge n. 662 del 1996: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi



FEDERTERZIARIO

dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente....”

Corte di Cassazione Sezioni unite civili sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010

Negli anni successivi, la prevalente giurisprudenza di merito è stata orientata verso la tesi di considerare necessaria l'iscrizione presso le due corrispondenti gestioni previdenziali. Di contro la giurisprudenza di legittimità ha seguito, prevalentemente, l'orientamento opposto, anche se non sono mancate pronunce di segno inverso che hanno determinato l'intervento delle Sezioni unite.

La posizione espressa nella sentenza della Corte di cassazione accolse le aspettative dei soci contribuenti in quanto si affermò che: “La regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 – secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente – si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestionespetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”.

Art. 12, comma 11, d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge n.122 del 30 luglio 2010.

La risposta del Legislatore non si è fatto attendere e pochissimo tempo dopo, con la richiamata disposizione, ha disposto che: “L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Corte di Cassazione Sezioni unite civili sentenza n. 17076 del 24 maggio 2011.

L'entrata in vigore della disposizione legislativa impone un nuovo intervento delle Sezioni Unite sollecitato dall'ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 22557 da parte della Sezione lavoro della Corte di Cassazione. I principi espressi nella sentenza sono:

a) L'art. 12, comma 11, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente d'interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del



FEDERTERZIARIO

giusto processo di cui all'art. 6 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.;

b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Alla luce di tale percorso lo spiraglio di luce per la tesi della non iscrivibilità ad entrambe le gestioni si era ridotto al lumicino. Restava, tuttavia, da chiarire la non irrilevante questione della retroattività dell' art.12, comma 11, d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 per la quale appunto la Corte di Appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

La Consulta nella recentissima sentenza 15/2012 ha ricordato come pur costituendo un valore fondamentale di civiltà giuridica, il divieto di retroattività della legge non gode della tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. Pertanto, il legislatore può emanare disposizioni con effetto retroattivo, anche attraverso l'utilizzo dell'interpretazione autentica, purché la retroattività trovi idonea giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”. La norma di interpretazione autentica, pertanto, evita l'illegittimità costituzionale se si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.

In tal modo la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.

Nel caso specifico, oggetto dell'ordinanza della corte di appello di Genova, l'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. In pratica ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale originale della disposizione interpretata.

Tanto è vero, sottolinea la Consulta, che la linea interpretativa scelta dal legislatore aveva trovato spazio nella giurisprudenza di merito ed anche nella Sezione lavoro della Corte di Cassazione, tanto da provocare per ben due volte, in un breve arco di tempo, la rimessione della questione interpretativa dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 alle sezioni unite della medesima Corte.

È non è di secondaria importanza rilevare come proprio le Sezioni unite abbiano nell'ultima loro sentenza condiviso l'operato del Legislatore in base alla considerazione che la norma



FEDERTERZIARIO

costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata.

Infine, rileva la Corte, che la ragionevolezza dell'intervento interpretativo da parte del Legislatore, finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, sta proprio nel contrasto emerso in giurisprudenza sull'interpretazione dell'art.1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, che era divenuto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso.